

Impresa disponibile e trustee professionale: problematiche tributarie e di bilancio dei beni in trust

II Parte

SOMMARIO: ~ 5. Strumentalità del negozio dispositivo. - * 6. La rappresentazione contabile delle operazioni relative ai beni in trust e il bilancio di esercizio del trustee professionale. - ~ 7. L'imposizione sui redditi del trustee professionale e dei trust.

* 5. Strumentalità del negozio dispositivo.

Il negozio istitutivo del trust traccia il programma delle attribuzioni; quello dispositivo costituisce atto giuridico di attuazione⁽⁵⁹⁾ del programma. Si ha negozio dispositivo nel trust, come è noto, anche senza trasferimento; lo si è visto sopra trattando dell'impresa disponente che si dichiara trustee.

Come più volte ricordato, la società commerciale che operi nell'ambito del proprio oggetto sociale, pone in essere atti diretti a conseguire, anche se in via mediata o indiretta, un interesse sociale meritevole di tutela per l'ordinamento, per il corretto funzionamento dell'organismo lucrativo, della stabilità e dello sviluppo dei mercati nonché degli interessi particolari dei soci e dei creditori. Ciò non significa che l'impresa - disponente, sul piano civilistico e societario, non possa perseguire scopi oggettivamente liberali mediante l'istituzione, ad esempio, di un trust per la tutela di opere d'arte. Vuol dire, invece, che è necessario valutare il profilo soggettivo dell'erogazione liberale e lo specifico interesse che l'impresa intende perseguire. Realizzare l'interesse tramite un trust o per altra via appare indifferente.

In tutti i casi in cui il trust è istituito in esecuzione di un'obbligazione contratta nei confronti di un terzo⁽⁶⁰⁾, non si pongono particolari problemi di ordine contabile e di bilancio: il bene o la somma di denaro escono definitivamente dal patrimonio dell'impresa - disponente con la contestuale estinzione dell'obbligazione.

Nel caso di trust istituiti per finalità oggettivamente liberali, la destinazione e il trasferimento dei beni al trustee determinano per l'impresa, sul piano patrimoniale, la definitiva perdita dell'attività. L'interesse imprenditoriale può essere indirettamente

realizzato⁽⁶¹⁾, ma certamente i beni trasferiti si consumano nel servire gli scopi cui sono dedicati. Si spezza ogni legame con l'attività dell'impresa disponente⁽⁶²⁾. La modificazione (definitiva) del patrimonio sociale troverà adeguata rappresentazione mediante la rilevazione di un componente negativo di reddito e la riduzione dell'attivo di stato patrimoniale⁽⁶³⁾.

Ben più ampia la gamma dei trust istituiti dall'impresa per la realizzazione di un proprio interesse diretto, tra i quali si ricordano i trust di scopo⁽⁶⁴⁾.

In tutti i casi in cui la funzione svolta dal trust è meramente strumentale alla realizzazione dell'attività d'impresa occorre interrogarsi su quali siano gli

Note:

Loris Mancinelli e Maurizio Bastianelli sono dottori commercialisti in Ancona e, rispettivamente, Presidente e Vice-Presidente della Mancinelli & Associati - Trust Company srl.

La prima parte del saggio è stata pubblicata in questa Rivista, 2002, 563.

(59) Sul negozio dispositivo in ambito fiscale, in generale G. Girelli, La destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa e il trasferimento a titolo gratuito dell'azienda e dei beni d'impresa: una questione ancora aperta, Riv. dir. fin., 1995, II, 74, a p. 79 e gli Autori indicati alla nota 15

(60) M. Lupoi, Trusts [supra, nota 1], p. 763.

(61) Si pensi ai contributi erogati a favore di manifestazioni artistiche che hanno lo scopo di accrescere l'immagine della società nella pubblica opinione.

(62) Vi possono essere naturalmente trust istituiti da un'impresa per finalità non liberali ma commerciali, ove il trasferimento delle somme o dei beni al trustee sono configurabili come veri e propri costi dell'esercizio o spese di carattere pluriennale. Si pensi ad un trust istituito ed opportunamente dotato per realizzare sponsorizzazioni: l'impresa, a fronte del corrispettivo della prestazione di un servizio da parte dello sponsor, si obbliga ad istituire un trust e a trasferirgli le risorse necessarie per adempiere alle obbligazioni assunte (F. Paparella, Trusts e destinazione dei beni a finalità extraimprenditoriali, in I. Benvenuti (cur.), I trusts in Italia oggi, Milano, 1996, 357, a p. 382).

(63) Per gli effetti fiscali di "erogazioni liberali", per il tramite di un trust, cfr. h. Paparella, Trusts e destinazione dei beni a finalità extraimprenditoriali [supra, n. 62], a p. 381; A. Fedele, Visione d'insieme della problematica interna, in I. Benvenuti (cur.) I trusts in Italia oggi, Milano, 1996, 269, a p. 278; M. Limpoi, Trusts [supra, nota 1], p. 762.

(64) Sui trust di scopo M. Lupoi, Trusts [supra, nota 1], p. 393; A. Duckworth, The New Frontier of Purpose Trust [supra, nota 29], a p. 185.

effetti economico – patrimoniali della disposizione in trust.

In tutti questi trust, e in quelli di scopo in particolare, ove non vi sono beneficiari diretti sui *trust fund* o sui redditi del trust, la problematica delle disposizioni sembra rientrare in quella dei cosiddetti trasferimenti strumentali(65).

E strumentale il trasferimento di un diritto in funzione della realizzazione di uno scopo diverso ed ulteriore dal mero passaggio della proprietà. Quando gli "effetti traslativi non siano il fine del negozio ma un mero mezzo per il raggiungimento di scopi ulteriori, emerge una strumentalità tale da non permettere un legame di corrispettività, poiché quest'ultimo presuppone che una prestazione sia compiuta per ottenere l'altra e viceversa"(66). Esempi di negozi strumentali sono gli apporti fuori capitale effettuati dai soci delle società o quelli eseguiti a titolo di associazione in partecipazione(67). Dalla relativa disciplina contabile possono essere tratti spunti per la risoluzione della questione che ci interessa e, cioè, la rappresentazione nella situazione patrimoniale dei beni trasferiti ad un trustee per lo svolgimento di un'attività strumentale (e quindi strettamente funzionale) all'impresa disponente.

Tra gli apporti fuori capitale quelli in conto capitale o a fondo perduto eseguiti da uno o più soci (solitamente il socio di maggioranza) non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione presentano profili funzionali analoghi alle attribuzioni (strumentali) eseguite dall'impresa disponente al trustee.

Il versamento non proporzionale, infatti, viene eseguito dal socio spontaneamente per consentire alla società di far fronte ai propri impegni o continuare l'attività di impresa ovvero coprire perdite realizzate: il socio non riceve nulla in termini di corrispettivo, tantomeno vede accrescere, proporzionalmente all'apporto eseguito, il valore della sua partecipazione. Scopo del versamento non è quindi arricchire gli altri soci, ma dotare dei mezzi necessari l'organizzazione sociale perché raggiunga le finalità individuate nell'oggetto sociale.

Il negozio è stato inquadrato dalla dottrina nell'art. 1333 cod. civ. o nell'art. 1324 cod. civ.: in entrambe le situazioni si tratterebbe di atti a titolo gratuito(68) da tenere distinti dai veri e propri conferimenti in società.

Ai fini fiscali e di bilancio, i versamenti in conto capitale o a fondo perduto effettuati (che non danno diritto a ricevere alcuna nuova quota di parteci-

pazione) accrescono il costo della partecipazione e rappresentano una immobilizzazione finanziaria nell'attivo dello stato patrimoniale del socio, e come tale, valutata ai sensi dell'art. 2426 del cod. civ., concernente i criteri di valutazione delle partecipazioni sociali.

La strumentalità dell'attribuzione, che caratterizza i versamenti in conto capitale e a fondo perduto a favore della società, trova un parallelo logico e funzionale molto forte nelle dotazioni effettuate dalla impresa disponente a trust istituiti per la realizzazione dell'interesse sociale (69).

L'analogia aumenta per i versamenti effettuati in modo non proporzionale ove, in caso di loro re-distribuzione, al socio non spetta l'intera somma versata, ma solo quella corrispondente alla quota di partecipazione nella società. In questo senso l'apporto in trust di beni destinati a realizzare scopi che, direttamente od indirettamente, siano funzionali all'oggetto del disponente, non darebbe origine ad una insussistenza dell'attivo in capo alla impresa disponente ma alla rilevazione di un credito da iscrivere nell'attivo di stato patrimoniale(70). Per altri versi, se si pensa ad un trust di scopo senza beneficiari(71), l'analogia con la persona giuridica-società avente oggetto specifico (come le società di cartolarizzazione, ad esempio) è ancora più forte.

Note:

(65) M. Lupoi, Trusts [supra, nota 1], p. 763 e p. 766.

(66)M. Nussi, L'imputazione del reddito nel diritto tributario [supra, nota 34], pp. 59-60 e la dottrina citata a nota 35. P. Puri, Associazione in partecipazione, Il Diritto Tributario [supra, nota 34], a p. 3.

(67)G. Ferri, Associazione in partecipazione [supra, nota 34], a p. 1436.

(68)L. Parrèlla, Versamenti in denaro dei soci e conferimenti nelle società di capitali, Milano, 2000, p. 194 e nota 50, p. 199. Al contrario, per Nussi si tratta senza dubbio di cessioni a titolo oneroso (M. Nussi, L'imputazione del reddito nel diritto tributario [supra, nota 34], p. 213).

(69) Occorre precisare che, la dotazione con beni di impresa, non necessariamente comporta l'esercizio di un'attività di impresa in capo al trustee. Un trustee che divenga proprietario di una partecipazione sociale, potrebbe non essere qualificato imprenditore commerciale relativamente al trust.

(70) Così M. Lupoi, Trusts [supra, nota li, p. 764. Nello stesso senso S. Marcibese, il bilancio del trustee: aspetti contabili [supra, nota 9], a p. 207.

(71) Non si parla di beneficiari "in senso tecnico"; anche il trust di scopo indirettamente è a beneficio di qualcuno, cioè ha beneficiari che non hanno posizioni soggettive protette, cioè azionabili davanti al giudice. <A. Duckworth, The New Frontier of Purpose Trust [supra, nota 29], a p. 186).

In conclusione, il trasferimento, da parte dell'impresa disponente, di beni in trust di scopo o con beneficiari (determinati o dererminabili) che perseguono interessi direttamente strumentali all'attività d'impresa determina i seguenti effetti:

e l'iscrizione in bilancio di una posta attiva che misura l'apporto eseguito; tale posta attiva, il cui grado di immobilizzazione è in funzione della durata del trust, non sarebbe un credito di natura pecuniaria, ma rappresenterebbe il diritto alla restituzione dei beni o valori trasferiti al raggiungimento dello scopo o alla estinzione del trust;

e il credito è iscritto in bilancio allo stesso valore contabile che avevano le attività trasferite;

e il passaggio (strumentale) della proprietà non determina ipotesi di realizzo di plusvalenze o minusvalenze, ricavi o costi, agli effetti civilistici e fiscali (72);

. la restituzione, al termine del trust, dei beni e valori darà origine a differenze positive o negative da realizzo da imputare a conto economico. Nel caso di restituzione di beni in natura occorrerà tenere anche conto del loro valore normale al momento dell'ingresso nel patrimonio dell'impresa – disponente, analogamente a quanto prevede l'art. 42, I comma, secondo periodo del Tuir per i contratti di associazione in partecipazione(73).

Poiché vi è un diritto alla restituzione nei confronti del trustee, pur condizionato al raggiungimento dello scopo del trust e ad altre eventuali condizioni contenute nell'atto istitutivo, sembra necessario, per dare un'informazione patrimoniale ed economica corretta che tale credito (per lo più) immobilizzato venga valutato al termine di ogni esercizio (art. 2426,1 comma, n. 3 del cod. civ.). È quindi opportuno che l'impresa – disponente si riservi, nell'atto di trust, il diritto di richiedere al trustee notizie di carattere amministrativo idonee alla valutazione del credito di restituzione. E bene specificare che non si tratta di un diritto al rendiconto della gestione in trust, nè indebita ingerenza sui poteri di amministrazione del trustee, ma richiesta di elementi che consentano di valutare l'esistenza di perdite probabili sul credito(74).

Più in particolare, la società commerciale che è divenuta trustee di un trust:

e espunge dallo stato patrimoniale i beni trasferiti in trust e rileva, in relazione alla natura liberale o strumentale del trust, quale contropartita, un onere straordinario a conto economico o un credito, non

pecuniario, avente ad oggetto la restituzione dei beni in trust;

- riporterà in nota integrativa le operazioni relative al trust (natura e quantità dei beni in trust, modificazioni patrimoniali, finanziarie e reddituali), dando adeguata informazione sullo scopo del trust, con particolare riguardo all'interesse ad istituirlo;
- sospenderà tutti gli effetti reddituali relativi ai beni in trust(75).

*** 6. La rappresentazione contabile delle operazioni relative ai beni in trust e il bilancio di esercizio del trustee professionale.**

Con il termine *trust company* la prassi italiana indica quelle società che prevedono nel loro oggetto sociale l'esercizio delle funzioni di trustee. Esse, dunque, sono società di servizi che si propongono quali soggetti interessati a ricoprire apposite funzioni od uffici (trustee, *protector* o *enforcer*). Prima della abrogazione delle disposizioni che richiedevano l'omologazione degli atti costitutivi e modificativi delle società di capitali, diversi Tribunali italiani si sono espressi, in sede di volontaria giurisdizione, sulla conformità alla legge di un oggetto sociale che prevedesse anche l'esercizio delle funzioni o attività di trustee o *protector*(76). Dalle pronunce dei Tribunali sembra desumersi che l'esercizio di tale attività non sia soggetta ad autorizzazioni, né a controlli diversi rispetto a quelli che l'ordinamento prevede per le società commerciali(77).Pertanto, l'intestazione di beni in qualità di trustee,

Note:

(72) Sull'irrelevanza dei trasferimenti strumentali nell'imposizione sul reddito: M. Nussi, L'imputazione del reddito nel diritto tributario [supra, nota 34], p. 215; P. Puri, Associazione in partecipazione, II) Diritto tributario [supra, nota 34], a p. 4.

(73) P. Puri, Associazione in partecipazione. II) Diritto tributario [supra, nota 34], a p. 4.

(74) Viene da chiedersi, infine, se il credito di restituzione può essere soggetto a pignoramenti, esecuzioni specifiche o può essere alienato.

(75) Sul piano fiscale, qualora si determini destinazione a finalità estranea all'esercizio dell'impresa, emergeranno ricavi o plusvalenze imponibili ovvero cessioni rilevanti ai fini Iva.

(76) Cfr. A. Vicari, L'oggetto sociale delle trust companies [supra, nota 3], a pp. 319 ss.

(77) Anche in Paesi di common law o in Stati che hanno leggi sui trust l'esercizio delle attività di trustee è spesso libera. Regolamentazioni speciali vi sono di norma per i soggetti che, in qualità di trustee, operano sul mercato finanziario.

<p>in esecuzione dell'obbligo (fiduciario) di amministrarli e di disporne secondo i termini del trust, nell'interesse di beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo, non è soggetta a particolari autorizzazioni, né i soggetti che la esercitano debbono sottostare a requisiti patrimoniali o forme giuridiche predeterminate.</p> <p>L'attività della <i>trust company</i>, peraltro, non deve mai sconfinare nell'esercizio dell'amministrazione di beni per conto di terzi, confondendosi con quella propria della società fiduciaria(78). Per cui non basta che la <i>trust company</i> si richiami alla Convenzione de L'Aja del 10 luglio 1985 e alla legge italiana di recepimento, ma è necessario che, nell'ambito degli incarichi svolti, non sia mai parte di una relazione che pur rientrando nella figura del trust amorfo convenzionale, non presenti le caratteristiche essenziali del trust. In altre parole, la <i>trust company</i> dovrà evitare accuratamente i trust cosiddetti <i>sham</i> (o simulati), poiché non solo vi sarebbero rischi per i soggetti interessati (disponente e beneficiari in primo luogo) dalla riqualificazione del rapporto, ma perché la stessa società, oltre a possibili responsabilità sul piano patrimoniale per violazione dei propri doveri di diligenza, potrebbe essere chiamata a rispondere dell'esercizio abusivo di attività fiduciaria.</p> <p>Queste considerazioni preliminari introducono ai temi da affrontati:</p> <ul style="list-style-type: none">. la rappresentazione nel bilancio del trustee professionale dei beni in trust, nonché la struttura e composizione del bilancio di esercizio;. la tassazione del trust o l'imposizione in capo al trustee professionale. <p>La prima questione, per la parte relativa all'iscrizione nello stato patrimoniale dei beni in trust e della sorte dei costi e ricavi ad essi afferenti è stata analizzata nel § 3, cui si rinvia. Le problematiche, infatti, sono del tutto analoghe, perché nel caso della <i>trust company</i>, come per l'impresa disponente che si dichiara trustee, si innestano sul sistema dei propri valori di bilancio, attività possedute, come è stato più volte ricordato, non nella loro pienezza <i>equitativa</i>. Tuttavia la <i>trust company</i>, a differenza della società che si dichiara trustee o che istituisca e doti il trust, non iscrive nel suo stato patrimoniale alcun credito di restituzione né alcun onere a conto economico in quanto non esegue alcun negozio di dotazione.</p> <p>Le conclusioni raggiunte in quella sede, quindi, possono essere riprese e fatte proprie anche dalla <i>trust company</i>, con alcune precisazioni di seguito illu</p>	<p>strate, relative alle modalità di organizzazione contabile ed amministrativa interne, per tenere conto dell'esercizio in via sistematica e professionale dell'attività di trustee.</p> <p>La distinzione contabile ed amministrativa dei beni in trust si rifletterà sulla rilevazione in nota integrativa delle "gestioni separate", ciascuna di esse caratterizzata da una sua tipicità funzionale, civilistica e tributaria. L'oggetto di ciascun trust, in altri termini, pur appartenendo alla <i>trust company</i>, può evolversi fino a dare origine ad una vera e propria attività di impresa: si pensi ad un trust avente ad oggetto un'azienda, ovvero un trust per l'esercizio di attività di coordinamento e controllo di società partecipate il quale potrebbe configurare, anche sul solo piano fiscale, l'esercizio di attività di impresa(79).</p> <p>Il problema specifico della <i>trust company</i>, risolta la rappresentazione in bilancio dei beni in trust, consiste dunque nella organizzazione contabile interna della propria attività e nella redazione del bilancio di esercizio. L'assoluta mancanza di una disciplina positiva impone di ricostruirla partendo da alcune considerazioni di base.</p> <p>La <i>trust company</i>(80), costituita ed operante secondo il diritto societario italiano, rientra nell'ambito delle società commerciali in quanto esercita in modo professionale un'attività di impresa ai sensi dell'art. 2195 cod. civ. Essa, quindi, per quanto riguarda gli aspetti contabili, è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni previste dal codice civile in materia di istituzione e tenuta dei libri sociali e contabili e di redazione del bilancio di esercizio. L'organizzazione contabile della società, peraltro,</p> <p>Note:</p> <p>(78) F. Di Majo, La società fiduciaria e il contratto fiduciario nella giurisprudenza e nella prassi degli organi di controllo, Padova, 1995, cap. 3, pp. 55-143. In merito al rapporto tra negozio fiduciario e trust si vedano M. Lupoi, Trusts [supra, nota 1], p. 728, S. Barroli, Il <i>Trust</i>, Milano, 2001, p. 369; U. Morello, Fiducia e trust: due esperienze a confronto, in Aa.V.v., Fiducia, Trust, Mandato ed Agency, Milano, 1991, 17.</p> <p>(79) Viceversa, anche un trust il cui oggetto sia costituito da una massa notevole di attività finanziarie può non esercitare attività di impresa. (Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 20 giugno 1996, causa C- 155/94, Wellcome Trust Ltd e Commissioners of Customs and Excise, Riv. dir. trib., 1997, 11, 3, ove non è stata riconosciuta la qualifica di imprenditore commerciale ai fini della detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto ad un charitable trust di notevoli dimensioni in quanto – secondo i giudici – avrebbe agito al di fuori di un obiettivo imprenditoriale, ma come altro soggetto privato).</p> <p>(80) Si assume nella relazione che la forma della <i>trust company</i> sia quella di una società di capitali, anche se allo stato, nulla sembra vietare l'esercizio in forma di società di persone.</p>
---	---

dovrà essere strutturata in modo particolare, per tenere conto delle peculiarità dei servizi prestati ed assicurare in ogni momento, nei confronti di chiunque, la separazione del patrimonio proprio da quello afferente a ciascun trust, nonché la separazione di beni e diritti riferibili ai diversi trust. Il piano contabile della *trust company* sarà predisposto allo scopo di evidenziare in apposite voci i conti riferibili a ciascun trust(81).

Un precetto di carattere generale in tal senso si rinviene nella disciplina speciale di bilancio delle società finanziarie, delle società di gestione dei fondi comuni di investimento, di intermediazione mobiliare o di cartolarizzazione dei crediti. E' noto, infatti, come le autorità di vigilanza si siano sempre preoccupate di richiedere alle società destinatarie delle istruzioni l'esistenza di una adeguata struttura contabile – amministrativa interna per garantire il necessario raccordo con le voci di bilancio e la separazione delle gestioni(82).

Un preciso obbligo nella tenuta di scritture contabili e libri speciali (rispetto al libro giornale e al libro degli inventari) può ricavarsi dall'art. 2214,11 comma cod. civ., il quale prevede che l'imprenditore commerciale deve tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

Anche se non classificabile tra le scritture contabili in senso stretto, la prassi dei trust interni, alla luce dell'insieme dei poteri e di obblighi che fanno capo al trustee, nonché delle esigenze di tutela dei terzi che contraggano con il trustee, ha introdotto il Libro degli Eventi del Trust, bollato da un notaio, ove annotare ogni avvenimento del quale si ritenga opportuno conservarne memoria”(83). Per il trustee –impresa la bollatura facoltativa del libro degli eventi (e di ogni altro libro o registro contabile ritenuto necessario per la natura dell'attività svolta) dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2215, 2219 e 2220 cod. civ.

La *trust company*, pertanto, oltre ai libri contabili e sociali propri, ovvero libri o registri in cui annota le operazioni che modificano la composizione del patrimonio su cui esercita “un dominio assoluto”, terrà, per ciascun trust, il libro degli eventi ed annoterà in scritture contabili (sezionali) le operazioni economico – patrimoniali afferenti a ciascun trust(84). Poiché il trustee professionale è imprenditore commerciale appare necessario che ogni bene o diritto in trust (anche se quest'ultimo non abbia per oggetto l'eser-

cizio di attività di impresa) venga riportato nelle proprie scritture contabili in quanto egli, sul piano civilistico, ne è il soggetto titolare(85).

A tal fine verranno istituiti i libri giornali ed inventari sezionali riferiti a ciascun trust. I libri e registri recheranno gli estremi della *trust company* e il suo codice fiscale, anche se l'intestazione del sezionale sarà riferita a ciascun trust(86).

Proprio in quanto imprenditore commerciale, la *trust company* dovrà rilevare sia le operazioni riferite ai trust che hanno per oggetto aziende sia quelle riferite ai trust che non svolgono alcuna attività imprenditoriale.

L'altro aspetto meritevole di attenzione riguarda la scelta della struttura del bilancio di esercizio della *trust company*, nell'ambito dei tipi legali previsti dall'ordinamento. Come è noto, accanto al bilancio delle società commerciali (artt. 2423 e seguenti cod. civ.) la legge prevede strutture speciali in relazione al particolare tipo di attività esercitata(87). Di alcune di esse si è fatto cenno nel corso del lavoro(88) per ribadire, peraltro, che trattandosi di strutture speciali, difficilmente possono essere riprese ed applicate acriticamente a *trust company* italiane.

La struttura del bilancio deve comunque conformarsi all'attività esercitata dalla *trust company*.

Note:

(81) Per un caso analogo, Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Ris. 26 febbraio 2002, n. 54/E.

(82) Il provvedimento della Banca d'Italia del 29 marzo 2000 sul bilancio di esercizio delle società di cartolarizzazione dei crediti, ne rappresenta uno degli ultimi esempi.

(83) L. D. Rizzo, il libro degli eventi del trust, in questa Rivista, 2000, 127, ap. 129.

(84) Anche per N.I. Lupoi (Trusts [supra, nota li, p. 781] “il trustee professionale terrà una contabilità sezionale di ciascun trust che egli amministra: essa avrà come destinatari i beneficiari del trust (se ve ne sono); il trustee si comporterà, insomma, come un qualunque gestore di beni altrui .

(85) Agli effetti fiscali la situazione è diversa (cfr. i 7).

(86) Soluzione diversa potrebbe essere quella di bollare i libri contabili (giornale ed inventari) e facoltativi (libro degli eventi) a nome del trust, con il rispettivo codice fiscale, come se fosse un ente commerciale autonomo. Tuttavia, secondo la legislazione attuale, richiedere la bollatura dei registri a nome del trust non sembra proponibile in quanto sul piano civile il trust non è un soggetto di diritto.

(87) (3. E. Colombo, Bilancio di esercizio e bilancio consolidato [sopra, nota 31], pp. 95 ss.

(88) Cfr. § 4 per le società di assicurazione e di cartolarizzazione dei crediti di cui alla L. 30 aprile 1999, n. 130.

Tale attività non sembra consistere nella prestazione di servizi finanziari riservati, ai fini di quanto previsto dall'art. 1 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87(89), dell'arr. 1,11 comma, lett. f) del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 385 e dell'art. 1, V comma, lett. d) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante la definizione dei servizi di investimento soggetti ad autorizzazione(90). Una conferma è venuta indirettamente dalla omologazione degli altri costitutivi delle prime *trust companies* italiane nonché da recenti interventi della dottrina commercialistica(91), che ha ritenuto non omologabile l'attività della società fiduciaria a quella di trustee.

Una disciplina speciale per il bilancio della *trust company* non può dunque essere scritta dall'interprete, al quale spetta solo il compito di ricavare, all'interno delle regole esistenti, la corretta collocazione della fattispecie. Per quanto sopra esposto si ritiene che la struttura del bilancio di esercizio della *trust company* dovrà essere quella prevista dagli artt. 2423 e seguenti del cod. civ.

Questa conclusione non significa che, nell'ambito della struttura di bilancio, non possano essere effettuate quelle modificazioni (nei limiti di quanto consentito dalle norme) che riflettano i peculiari aspetti dell'attività svolta dalla *trust company* per raggiungere le finalità richieste dalla legge.

7. L'imposizione sui redditi del trustee professionale e dei trust.

La dottrina tributaria e quella civilistica che maggiormente hanno studiato le problematiche dei trust in Italia, si sono poste negli ultimi anni il problema della tassazione dei redditi dei beni in trust, con particolare riferimento ai trust interni.

Il rinvio dell'art. 19 della Convenzione de L'Aja alla normativa dei singoli Stati per la disciplina tributaria dei trust, ha richiesto all'interprete di ricercare soluzioni di tassazione dei redditi relativi ai beni in trust coerenti, sotto il profilo logico e sistematico, con i principi che informano il nostro sistema tributario.

Il trust presenta, infatti, caratteristiche di ordine civilistico nuove per l'ordinamento tributario italiano, che mettono a dura prova i principi fondamentali di capacità contributiva, possesso di reddito, soggettività passiva e residenza fiscale(92).

Per quanto riguarda i redditi derivanti dai beni in trust, l'orientamento prevalente che sta emergendo dalla dottrina e dalla prassi è quello di considerare il

trust, nel profilo fiscale, come soggetto passivo di imposta, assimilato alle "altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto si verifica in modo unitario e autonomo" ai sensi dell'art. 87, Il comma, primo periodo del Tuir(93). Tale criterio (imputazione del reddito al trust), tuttavia, secondo alcuni Autori, non deve essere adottato indiscriminatamente per tutte le tipologie di trust(94). Nei trust "nudi" e in quelli con

Note:

(89) L'arr. 1,11 comma, del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 (ambito di applicazione) prevede che le disposizioni del decreto si applichino ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 383 (resto nullo delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché alle società esercenti, in via esclusiva o prevalente, altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, 1 comma, lett. b) dello stesso testo unico.

(90) La *trust company*, comportandosi come un proprietario, farà gestire ad operatori professionali autorizzati gli strumenti finanziari eventualmente posseduti evitando di oltrepassare il confine che separa la sua attività da quella finanziaria protetta (art. 18 del 1). Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Il servizio, di gestione di portafogli di investimento, peraltro, presenta elementi causali e strutturali diversi dal trust. Nell'affidamento in gestione di un portafoglio di investimenti il cliente rimane l'effettivo proprietario dei valori, può impartire istruzioni vincolanti all'impresa di investimento; nel trust effettivo proprietario è il trustee.

(91)V. Buonocore, *Le società - disposizioni generali*, Milano, 2000, p. 98.

(92) Incertezze interpretative, in tema di imputazione soggettiva del reddito (analoghe per certi versi a quelle di cui si sta discutendo), sono presenti nella tassazione dei redditi derivanti da beni e patrimoni oggetto di sequestro o confisca. Anche in tal caso, il ricorso all'analogia con fattispecie già disciplinate dal legislatore tributario (quali l'eredità giacente) ha portato ad interpretazioni coerenti con i principi, pur in assenza di una specifica normativa. Sul punto, per una interessante comparazione con le vicende che possono riguardare i trust, A. Spanò, *Il sequestro e la confisca dei beni secondo le norme antimafia: problemi gestionali e fiscali* Atti del Convegno di Studi del 16 febbraio 2000, 11 fisco, 2001 413 O.Saccone, *Ipotesi di trattamento fiscale in caso di sequestro e confisca dei beni*, Atti del Convegno di Studi del 16 febbraio 2000, Il fisco n. 2, 2001, 411; V. Giglio - K. Tassone - A. Spanò - G. Barreca, *Fisco e amministrazioni giudiziarie ex legge n. 575/76*, Corriere trib., 2000, 316.

(93) Favorevoli al trust quale soggetto passivo di imposta: L. De Angelis, *Questioni di diritto sostanziale e tributario connesse al riconoscimento del Trust nell'Ordinamento Italiano, Fiducia e Trust*, 2002, 6225 (allegato a Il fisco n. 15/2002); M. Miccinesi, *Il reddito del trust nelle varie tipologie*, in questa Rivista, 2000, 309, Secit, *Delibera 11 maggio 1998*, n. 37, Guida Normativa, n. 179 del 1998; G. Maisto, *The taxation of trusts in civil law countries*, European Taxation, 1998, 246; M. Lupoi, *Trusts [supra, nota I]*, p. 791; S. Screpanti, *Trust e tax planning*, Il fisco, 1999, 9391, a p. 9396; mutando, con interessanti specificazioni, il precedente orientamento, A. Giovannini, *Problematiche fiscali del trust* Boll. trib., 2001, 1125, a p. 1127. Altra parte della dottrina nega soggettività passiva al trust e, facendo esclusivo riferimento alla titolarità giuridica della fonte, riconoscono nel trustee il soggetto passivo cui imputare il reddito dei beni in trust. Così F. Gallo, *Trust, interposizione ed elusione fiscale*, Rassegna Tributaria, 1996, 1046, A. Fedele, *Visione d'insieme della problematica interna*, in I. Beneventi (cur.), *I trusts in Italia oggi*, Milano, 1996, 270; F. Papatella, *Trust ed interposizione fittizia di persona nella disciplina delle imposte dirette*, Il fisco, 1996, 4812.

(94) M. Lupoi, *Trusts [supra, nota I]*, p. 790.

<p>beneficiariii "fixed", nei trust, cioè, in cui i redditi fluiscono nelle mani del disponente o del beneficiario, si potrebbe guardare a questi ultimi come ai possessori effettivi del reddito e procedere a tassazione nei loro confronti. La trasparenza fiscale (del tutto analoga a quella delle società fiduciarie) si contrappone, in questa ricostruzione, sia alla tesi di coloro per i quali i redditi sono imputabili in capo al soggetto titolare della fonte (e non vi è dubbio che la titolarità civilistica della fonte spetta al trustee), sia alla tesi di coloro che individuano nel trust un autonomo centro di imputazione del reddito, dotato di propria capacità contributiva. Il reddito non perderebbe la propria qualificazione mentre, dalla fonte, fluisce verso il possessore finale attraverso il trust. Tuttavia, non si cadrebbe, in ogni caso, nella simulazione soggettiva in quanto si è di fronte ad una ipotesi di interposizione reale.</p> <p>Questa interpretazione, anche se trova conferme in alcuni Paesi che hanno regolato fiscalmente l'istituto nell'ambito dei rapporti interni ed internazionali (95), nell'ambito del quadro normativo tributario italiano potrebbe accrescere l'incertezza sul prelievo tributario in capo ai trust, anziché ridurla. Si può notare, infatti, come anche in Stati che prevedono la tassazione dei trust, la scelta della trasparenza del trust è limitata a casi ben delineati dalla norma. In Nuova Zelanda, ad esempio, soggetti passivi di imposta sono il trustee o i beneficiari. Nel primo caso (trustee) il reddito afferente il trust è tassato separatamente dai redditi propri del trustee; nel secondo, il reddito attribuito al beneficiario, concorre alla formazione della base imponibile complessiva ed è tassato con aliquote progressive. La norma fiscale prevede, quale condizione per la imputazione del reddito conseguito dal trustee di un trust direttamente al beneficiario che, nel corso del periodo di imposta, quest'ultimo abbia un diritto incondizionato alla percezione del reddito, ovvero sia corrisposto (al di fuori del caso precedente) al beneficiario o nel suo interesse entro i sei mesi successivi alla chiusura del periodo di imposta. Particolari e minuziose regole sono poi fissate per l'imputazione ai beneficiari (nei cui confronti avviene il prelievo) dei crediti di imposta spettanti al trustee o delle ritenute alla fonte da questi subite(96).</p> <p>Aderire all'impostazione suesposta (trasparenza per certe tipologie di trust) in mancanza di una precisa disposizione normativa che ne circoscriva e regolamenti gli effetti, aprirebbe una serie di questioni,</p>	<p>sostanziali e procedurali, difficilmente risolvibili in via interpretativa, in mancanza di una normativa che in Italia ne disciplini tutti gli aspetti.</p> <p>Senza tenere conto che non sembra consentito all'autonomia privata di modificare le regole di imputazione soggettiva e di determinazione dei redditi(97).</p> <p>Si pensi al credito di imposta sui dividendi percepiti dal trustee di un "bare trust". Se il trustee è intestatario delle azioni o quote e ne è l'effettivo titolare(98) il dividendo deve essere ad esso imputato ai sensi dell'art. 42, 1 comma, del Tuir, dell'art. 1, del R. D. 29 marzo 1942, n. 239 e dell'art. 4 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745(99)(100).</p> <p>Note:</p> <p>(95) Si veda, ad esempio, per la Nuova Zelanda, J. Prebble, New Zealand Trust Taxation: The Domestic Rules [supra, nota 101, a p. 194; M. L. Ascher, The Income Taxation of Trusts in The United States, Bulletin, IBFD, 1999, 146.</p> <p>(96) J. Prebble, New Zealand Income Tax Law: Implications for Transactions with Trusts, Bulletin, IBFD, 1999,296.</p> <p>(97) Si veda, in tema di mandato senza rappresentanza avente per oggetto beni immobili, la Risoluzione del Ministero delle finanze n. 7 del 9 novembre 1991 ove è precisato che il reddito debba essere imputato a chi abbia la titolarità giuridica del bene ai sensi dell'art. 23, 1 comma del Tuir. L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 13 febbraio 2001, n. 21, ha precisato che mentre alle parti è concessa la più ampia autonomia negoziale, "che consente loro non solo di determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, ma anche di porre in essere figure contrattuali non appartenenti ai tipi predeterminati dalla legge", tale autonomia esplica i propri effetti solo nell'ambito privatistico e non può estendersi anche al trattamento tributario delle figure negoziali poste in essere.</p> <p>(98) Ad un trust siffatto non si applicherebbero in ogni caso le disposizioni sull'interposizione fittizia di persona di cui all'art. 37, III comma del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600 (M. Lupoi, Trusts [supra, nota 1], p. 789).</p> <p>(99) Il Ministero delle finanze con Circolare 17luglio 1997, n. 984 ha ribadito che il dividendo è imputato al soggetto che risulta intestatario del titolo, indipendentemente dagli accordi di retrocessione intervenuti contrattualmente tra le parti. Come norma di sistema deve esser ricordato l'art. 2 del R. D. L. 25 ottobre 1941, n. 1148 per il quale, agli effetti tributari i titoli appartengono a chi risulta iscritto sul titolo". Fanno eccezione i dividendi percepiti dalle società fiduciarie, per cui si applica un di-ciplina particolare (art. 1, ultimo comma, del R. D. L. 29 marzo 1942, 239 e art. 9 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745). Sul tema della imputazione dei dividendi e le società fiduciarie, F. Gallo, Profili fiscali dell'amministrazione e della gestione fiduciaria di valori mobiliari, Dir, e pratica trib., 1983, I, 42, a p. 45; M. Nussi, voce "Fiducia nel diritto tributario", Dig. disc. priv., vol. VI, Torino, 1996, 85; P. Adonnino, voce "Società fiduciaria - Il Diritto tributario", Enc. Giur. Treccani, vol. XXIX, Roma, a pp. 5-6.</p> <p>(100) Si potrebbe obiettare che, ragionando in questi termini, vi sarebbero rischi di doppia tassazione (economica) sullo stesso reddito nel caso di beneficiari residenti, o di aggiramento dell'imposizione alla fonte o nessuna imposizione nel caso di beneficiari non residenti.</p>
---	---

Ritornando alla generale questione se il reddito debba essere imputato al titolare della fonte (il trustee) ovvero al trust, a favore della tesi della autonomia soggettiva (tributaria) del trust si potrebbero riportare esperienze giuridiche di altri Paesi, i cui sistemi tributari sono informati al principio della tassazione su base mondiale, della progressività della imposizione, e della capacità contributiva.

In Canada si assiste alla soggettivizzazione tributaria del trust che, ai fini della legge fiscale, è trattato come una persona. Naturalmente questa analisi non è valida in diritto comune(101). Anche il diritto tributario argentino tratta i trust(102) come soggetti passivi autonomi, al pari delle società, ad eccezione dei trust ove il disponente sia anche beneficiario: in tal caso il trust è considerato una entità trasparente.

In entrambi i casi, ma lo stesso è in Nuova Zelanda, il trustee non è soggetto passivo di imposta per i redditi di cui è titolare, ma da cui non può ricavare alcuna utilità. Il patrimonio segregato, sorto il profilo fiscale, assume una propria autonomia tributaria.

La tesi dell'autonomia soggettività passiva del trust e della imputazione dei redditi conseguiti (per il tramite del) trustee, trova quindi riscontri anche nell'esperienza di altri Paesi, sia di common *Law* che di *civili law*, i cui sistemi fiscali sono omologabili al nostro. Il dato comparatistico rafforza il pensiero della dottrina che si è schierata a favore della soggettività tributaria del trust.

Peraltro non è sconosciuto al diritto tributario interno il concetto di "patrimonio autonomo e separato" che assume una propria rilevanza fiscale in termini sostanziali e procedurali. Le disposizioni sull'eredità giacente contenute nell'art. 131 del Tuir e il trattamento tributario dei patrimoni sequestrati, nell'interpretazione accolta dall'amministrazione finanziaria(103), ne sono un esempio, e sembrano condurre nella stessa direzione di una soggettivizzazione tributaria del patrimonio(104). Un dato comune al trust,

Note:

(Continua nota 100)

Infatti, nel caso il bare trust o il *fixed* trust non fossero considerati trasparenti agli effetti tributari, il reddito relativo ai beni segregati verrebbe tassato, una prima volta all'atto della produzione, ed una seconda volta nel momento in cui è conseguito dal beneficiario residente, sul presupposto che, per quest'ultimo, le somme o i valori conseguiti costituiscono reddito di cui all'art. 6 del Tuir e non mera attribuzione patrimoniale.

Tuttavia, venuta meno la trasparenza nell'imputazione del reddito, come sopra ricordato nella esemplificazione relativa ai dividendi, occorre verificare se i valori trasferiti dal trustee "nudo" al beneficiario costituiscano reddito e, in caso di risposta affermativa, a quale categoria essi appartengono.

Come precisato recentemente dalla Corte di Cassazione, il reddito è una nuova ricchezza, in relazione di effetto a causa con una energia o forza produttiva: il reddito prodotto è, cioè, in rapporto di causalità con la fonte produttiva della nuova ricchezza, la quale può, pertanto, definirsi, siccome patrimonio produttivo (Cassazione, Sez. cix., 24 marzo – 12 ottobre 1999, n. 11437, Guida Normativa, n. 191, 1999, 32). Sulla base di tali premesse, sembra difficile individuare, nell'attribuzione effettuata dal trustee "nudo al beneficiario, una ricchezza novella rientrante nell'ambito delle categorie di cui al predetto art. 6 del Tuir. Nella diversa ipotesi del mandato senza rappresentanza, e nel caso di mandante persona fisica non imprenditore si è ammessa la irrilevanza fiscale delle somme o dei beni trasferiti al mandante (in caso di mandatario titolare di beni immobili) "in quanto gli stessi non sembrano riconducibili in alcuna delle categorie reddituali previste dal Tuir" (E. B. Contarini, Profili tributari del contratto di mandato senza rappresentanza, Riv. dir. trib., 1997, 1, 516, a p. 533). Per l'Autore, in relazione al mandato revocabile a gestire beni mobili non registrati, di cui il gestore abbia anche la proprietà, "sembra corretto ritenere che una siffatta fattispecie negoziale implichi l'imputabilità dei relativi proventi al mandante, nonostante il mandatario abbia (ai fini gestori) la titolarità del bene-fonte" (E. 13. Contarini, Profili tributari del contratto di mandato senza rappresentanza, supra, a p. 542). Anche se l'accostamento del bare trust al mandato senza rappresentanza per dedurre gli effetti tributari porrebbe risultare appropriata, è opportuno notare che il profilo dei diritti e poteri del trustee nudo e quelli del mandatario nel mandato senza rappresentanza, non sembrano coincidere.

Per quanto riguarda la seconda possibile obiezione per cui, nel caso di beneficiari residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, le attribuzioni effettuate dal trustee di somme provenienti da dividendi incassati agirebbero, di fatto, la ritenuta alla fonte del 75% applicata a titolo di imposta ai sensi dell'art. 27, III comma, del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, si può notare che tale comportamento non sarebbe l'unico consentito dal sistema tributario. Un effetto analogo si avrebbe se il non residente aprisse una stabile organizzazione in Italia cui imputare tutte le partecipazioni possedute in società fiscalmente residenti, i dividendi imputati alla stabile organizzazione, come è noto, non sono soggetti a ritenuta alla fonte e danno diritto al eredito di imposta. Poiché non sono previste ritenute sulle somme trasferite dalle stabili organizzazioni di società estere in Italia alla casa madre, il dividendo porrebbe essere corrisposto al netto di ogni ulteriore imposizione in modo del tutto analogo a quanto previsto per il caso del trust sopra descritto. Da ciò sembra potersi dedurre che il risultato ottenuto (mancata applicazione della ritenuta alla fonte) non sia esclusivo della fattispecie trust ma consentiti anche da altri istituti e disposizioni dell'ordinamento tributario. (Sulla comparazione degli effetti tributari di istituti civilistici diversi per verificare la conformità al sistema del risultato raggiunto, A. Garcea, Il legittimo risparmio di imposta, Padova, 2000, p. 71).

(101) D. W. M. Waters, The Concept Called "The Trust" [supra, nota 10], a p. 126, secondo cui "Under the Income Tax Act (Canada) the trust is taxed as a separate person. If a person therefore creates two inter vivos trusts, each trust is a distinct person and the trustee or trustees of each are responsible to Revenue Canada for the tax owed by the person [...] In trust law this analysis of a trust is not valid".

(102) Cfr. O. E. Meloni, Tax aspects of trusts in Argentina and their use as vehicles for raising capital, Bulletin, IBFD, 2000, 651. Il fidecomiso argentino (L. 9 gennaio 1995, n. 24441) è un esempio di trust appartenente ad un ordinamento civilistico (M. Lupoi, Trusts [supra, nota 1], p. 423).

(103) Circolare del Ministero delle finanze 7 agosto 2000, n. 156/E, secondo cui "i beni sequestrati, in attesa della confisca o della restituzione al proprietario, configurano un patrimonio separato, assimilabile per analogia, sorto il profilo che qui interessa, all'eredità giacente disciplinata dall'art. 131 del T.u.i.r. e dall'art. 19 del D. E. R. 4 febbraio 1988, n. 42".

(104) Anche se nelle fattispecie indicate tale imputazione del reddito al patrimonio quale autonomo centro di riferimento dell'obbligazione tributaria è temporanea. La tassazione in capo al soggetto che accetta l'eredità ovvero al soggetto espropriato si verifica in occasione del dissequestro dell'accettazione dell'eredità con effetti *ex tunc*. Da questo punto di vista la diversità con il trust è evidente. Per richiami all'eredità giacente e i trust, v. A. Giovannini, Problematiche fiscali del trust [supra, nota 93], a p. 1128.

<p>al patrimonio sequestrato e all'eredità giacente è l'indisponibilità dei redditi in capo al titolare della fonte (per fini propri, nel trust) o al soggetto obbligato ad adempiere agli obblighi tributari (curatore od amministratore giudiziario).</p> <p>Sulla consapevolezza di tenere distinti gli effetti reddituali e patrimoniali dei patrimoni separati si ritiene utile citare il pensiero dell'Agenzia delle Entrate, che, pronunciandosi sulla questione della contabilizzazione delle operazioni relative ai patrimoni oggetto di cartolarizzazione(105) ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 30 aprile 1999, n. 130, ha ricordato la necessità di rilevare distintamente tutte le vicende dei singoli patrimoni cartolarizzati. In particolare, l'Agenzia delle Entrate, in più punti della risoluzione richiama il concetto della rappresentazione fedele e separata, a tutti gli effetti, civilistici e, si ritiene, tributari, delle vicende relative ai patrimoni separati. Dal complesso delle questioni trattate nella risoluzione, peraltro, emergono alcuni aspetti che possono assumere rilevanza anche per la ricostruzione della disciplina fiscale dei trust interni.</p> <p>L'Agenzia ribadisce che con l'istituto della cartolarizzazione si ha separazione del diritto di disporre dal diritto di godere, esattamente come accade nei trust, ove la facoltà di disporre fa capo al trustee che, nella sua specifica qualità, non può godere di alcuna utilità ricavabile dai beni in trust. L'obbligo di tenere nettamente separate le operazioni relative a ciascun patrimonio cartolarizzato implica quindi la registrazione contabile delle vicende della gestione di ogni patrimonio separato nelle scritture contabili obbligatorie della società, in appositi sezionali del libro giornale.</p> <p>Ulteriore corollario è che il reddito conseguito dalla società di cartolarizzazione, e ad essa spettante, non può confondersi con quello relativo a ciascun patrimonio cartolarizzato(106), avendosi dissociazione tra titolarità giuridica della fonte e possesso di reddito. Ciò appare conferma indiretta di quanto sostenuto dalla dottrina che riconosce al trust autonoma soggettività tributaria in quanto possessore di un reddito che non spetta al trustee (titolare civilistico della fonte). Invero, da quanto scritto dall'Agenzia delle Entrate non si può ricavare la soggettivizzazione del patrimonio cartolarizzato, ma la necessità di determinare separatamente il risultato della gestione da attrarre a tassazione secondo la qualificazione giuridica del reddito propria della società veicolo(107).</p> <p>Ancora più interessanti possono essere gli spunti</p>	<p>ricavabili dalla disciplina della cartolarizzazione dei proventi, redditi e plusvalori derivanti dagli immobili pubblici(108). E' stato messo in evidenza, infatti, che a ciascun patrimonio immobiliare debbono essere imputati i rispettivi costi e ricavi specifici, in modo totalmente separato dalla società veicolo "che, nonostante acquisti la titolarità degli immobili ed assuma debiti rappresentati dai titoli emessi o dai finanziamenti ricevuti, non potrà confondere tali attività e passività, ed i relativi effetti economici, con quelli di propria competenza"(109).</p> <p>Un dato traspare dalla comparazione con altri ordinamenti e dalla norma tributaria interna. Il trustee, pur essendo titolare della fonte, non può essere il soggetto passivo di imposta per redditi che, pur appartenendogli, non sono suoi(110): viene a mancare il requisito del possesso (artt. 1 e 86 del Tuir), inteso come effettiva possibilità di fruire del reddito(111), cioè di acquisire per sé le utilità derivanti dai beni in trust.</p> <p>L'assimilazione del trustee al titolare di un ufficio appare ancora più evidente nella problematica della sostituzione dei trustee. Una visione estremamente formale della figura giuridica del trustee porterebbe infatti a dire che vi sia il trasferimento della proprietà dal vecchio trustee al nuovo con l'applicazione delle</p> <p>Note:</p> <p>(105) Risoluzione n. 54/E del 26 febbraio 2002.</p> <p>(106) Perdite, costi e minusvalenze relative ad un patrimonio separato e al patrimonio proprio della società veicolo non potranno quindi essere compensate tra loro. Analogo divieto dovrà esservi tra componenti positivi ed attività.</p> <p>(107)11 reddito si qualificerebbe in ogni caso di impresa in quanto imputato ad una società di capitali residente in Italia, anche se verrebbe determinato con riferimento a ciascun patrimonio separato.</p> <p>(108) D. L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla L. 23 novembre 2001, n. 410.</p> <p>(109) A. Bientinesi, La nuova normativa sulla privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, Il fisco, 2002, 364 a p. 368.</p> <p>(110) Prevedere la riferibilità soggettiva del reddito del trust al trustee significherebbe anche ammettere la compensabilità dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ai diversi patrimoni segregati con conseguenze di ordine civilistico inaccettabili (M. Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996, p. 223).</p> <p>(111) M. Leo – E. Monacchi – M. Schiavo, Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 1999, p. 3, M. Lupoi, Trusts [supra, nota 1], p. 797 ove è precisato che "il possesso di un reddito che affluisce e viene imputato a un patrimonio distinto rispetto a quello generale del soggetto percipiente ma sul quale egli esercita poteri gestori in guisa di un ufficio di diritto privato (qui esaltati da una situazione civilistica di proprietà) configura tipicamente la situazione del responsabile di imposta".</p>
---	--

<p>imposte proporzionali sui trasferimenti ovvero il realizzo di plusvalenze ad ogni passaggio. Viceversa "il trapasso dei beni al nuovo trustee o il suo entrare in una situazione di comproprietà con i trustee preesistenti al suo ingresso, non comportano un trasferimento di ricchezza fiscalmente rilevante nè il maturare di alcuna plusvalenza"(112).</p> <p>Volendo riepilogare gli aspetti di rilievo della gestione amministrativa e tributaria di una <i>trust company</i>, occorre ricordare che essa:</p> <ul style="list-style-type: none">. richiederà, per ciascun trust, un codice fiscale, e figurerà quale rappresentante dello stesso trust, direttamente o per il tramite dei suoi organi, nei confronti dell'amministrazione finanziaria;. istituirà registri fiscali e contabili sezionali, previamente numerati ed, eventualmente, bollati, riferiti ad ogni trust, ove saranno riportate analiticamente tutte le operazioni che verranno svolte per tutto il periodo di durata del trust. La funzione dei registri è essenzialmente civilistica per i trust cui non si ricollega un'attività di impresa; anche fiscale per i "trust nel cui patrimonio sia inclusa un'azienda commerciale". Occorre notare che vi possono essere situazioni in cui la <i>trust company</i> è co-trustee di un trust, trovandosi in una situazione civilistica di comproprietà dei beni con altri. In tal caso non è certo se le annotazioni relative ai beni in trust nei libri contabili della <i>trust company</i> debbano avvenire <i>pro-quota</i> o per l'intero ammontare; ad un primo esame, ma la questione merita un ulteriore approfondimento(113), sembra logico e coerente registrare le operazioni relative ai beni in trust che confluiscono nella contabilità della società per la quota di competenza. Mentre i co-trustee, insieme,	<p>dovranno in ogni caso predisporre un rendiconto complessivo dei beni in trust e delle relative operazioni di gestione;</p> <ul style="list-style-type: none">. istituirà il Libro degli Eventi per ciascun trust;. dovrà presentare, ricorrendone i presupposti, La dichiarazione dei redditi relativa a ciascun trust, determinandone i redditi secondo le disposizioni di cui al capo III del titolo III del Tuir, se il trust non esercita attività commerciale, o del capo II, titolo III del Tuir, per i trust che esercitano attività di impresa;. sarà tenuta a presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta, per conto del trust, qualora vengano corrisposte somme soggette a ritenuta alla fonte (artt. 23 e seguenti del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600)(114). <p>Note:</p> <p>(112) Ivi. Lupoi, Trusts [supra, nota II, p. 807. Nello stesso senso il Secit, Delibera 11 maggio 1998, n. 37, Guida Normativa, n. 179, 1998, 22.</p> <p>(113) Analogo approfondimento merita la problematica dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni effettuate da una trust company sui beni in trust. La questione della soggettività passiva Iva del trust e dell'applicazione delle disposizioni Iva in materia di operazioni imponibili, liquidazione dell'imposta e detrazione dovrebbe peraltro essere risolta nel senso della irrilevanza, ai fini Iva delle operazioni poste in essere dalla trust company sui beni in trust. Una soluzione coerente con le conclusioni raggiunte in materia di imposte sui redditi sarebbe quella di considerare il trust quale soggetto anche ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>(114) Il trust che non esercita attività commerciale determina i redditi ai sensi del capo III, titolo II del Tuir ed è sostituto di imposta ai sensi dell'art. 23, I comma del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600 in quanto organizzazione non appartenente ad altri soggetti passivi nei confronti della quale il presupposto si verifica in modo unitario ed autonomo, compresa tra gli enti di cui all'art. 87, I comma, lettera e) del Tuir.</p>
--	---